

NEWSLETTER DEL 25 SETTEMBRE 2020

DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 (Supplemento Ordinario n. 30) il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia».

Di seguito si elencano alcune delle novità più importanti per gli enti locali.

Art. 28 – Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne

Ampliando e rafforzando la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 13, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'art. 1, commi 895 e 896, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'art. 1, comma 314, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 a carico del Fondo di rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'autorizzazione di spesa si riferisce a risorse destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, dando priorità ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato (art. 1, comma 14, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Art. 32 – Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021

Il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione (art. 235 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) è incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020 e di 600 milioni di euro nell'anno 2021. L'incremento è così suddiviso:

- 32 milioni di euro nell'anno 2020 e 48 milioni di euro nell'anno 2021, sono destinati:

- a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche;
- b) all'assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'art. 19 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

- 368 milioni di euro nell'anno 2020 e 552 milioni di euro nell'anno 2021, sono destinati:

- a) per potenziare le misure previste all'art. 231-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, in modo da consentire la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza. Resta fermo il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo. Il 10% delle risorse che incrementano il fondo di cui all'art. 235 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, per l'attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del personale scolastico, è resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni;
- b) per autorizzare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e per l'incrementazione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei limiti predefiniti.

Per consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e le finalità di cui all'art. 231-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente art. 32, nell'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'art. 1, comma 147, lett. b, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (per le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017), è prorogato al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

Art. 39 – Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

Al fine di arginare la mancanza di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. L'incremento del fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie, le risorse sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri». Gli enti locali beneficiari delle risorse sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria*, attraverso un

modello e con le modalità definiti con decreto del MEF da adottare entro il 31 ottobre 2020. Entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, gli enti locali che non trasmettono la certificazione sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30% dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022.

Art. 40 – Incremento ristoro imposta di soggiorno

L'art. 40, al fine di sostenere le casse degli enti locali in deficit per l'emergenza COVID-19, aumenta la dotazione del fondo previsto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) per il ristoro del mancato versamento dell'imposta di soggiorno. Con il nuovo decreto la dotazione del fondo per il 2020 viene ampliata di ulteriori 300 milioni di euro. L'incremento è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 45 - Incremento risorse per progettazione enti locali

Nel periodo 2020-2024 le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali vengono ulteriormente rafforzate con l'art. 45 introducendo una modifica al comma 51 ed aggiungendo il nuovo comma 51-bis all'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020): sono anticipate le risorse disponibili per il periodo 2031-2034, all'anno 2021 e, contestualmente, sarà consentito lo scorrimento della graduatoria dell'anno 2020. Gli importi attualmente previsti dal comma 51 sono di 85 milioni di euro per il 2020, 128 milioni per il 2021, 170 milioni per il 2022, per poi stabilizzarsi in 200 milioni annui fino al 2034. Con il nuovo comma 51-bis le risorse vengono invece incrementate per l'anno 2021 di 600 milioni di euro a fronte dei 128 milioni originariamente previsti. Il comma 51-bis prevede, poi, che le maggiori risorse rese disponibili nell'anno 2020 vengano assegnate ai comuni, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 2020, mediante scorrimento della graduatoria, previa verifica di eventuali rinunce da parte degli enti in graduatoria. Il medesimo comma stabilisce che gli enti beneficiari sono tenuti ad affidare i lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto e che restano fermi gli obblighi di monitoraggio e controllo previsti dai commi 57 e 58 dell'art. 1 della medesima Legge di bilancio 2020. A tal fine, si è reso necessario aggiungere, al comma 58, il riferimento al nuovo comma 51-bis. Da ultimo, la modifica apportata al comma 52 è volta a prevedere che la richiesta di contributo sia completa, tra l'altro, delle informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.

Art. 46 – Incremento risorse messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali

L'art. 46 modifica il comma 139 e aggiunge il nuovo comma 139-bis all'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145: nel periodo 2020-2024, sono di fatto rafforzate le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali, attraverso l'anticipazione delle risorse disponibili per il periodo 2031-2034, pari a 2.650 milioni di euro, per 900 milioni di euro all'anno 2021 e per 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Contestualmente, è previsto lo scorrimento della graduatoria dell'anno 2021. Il comma 139-bis prevede, poi, che le maggiori risorse rese disponibili negli anni 2021 e 2022 vengano assegnate agli enti, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, mediante scorrimento della graduatoria, previa verifica di eventuali rinunce da parte degli enti in gradua-

toria. Il medesimo comma stabilisce che gli enti sono tenuti ad affidare i lavori entro i termini di cui al comma 143 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 2018, dalla data di pubblicazione del decreto e che restano fermi gli obblighi di monitoraggio e controllo previsti dai commi 146 e 147 dell'art. 1. La modifica introdotta al comma 140, dell'art. 1, della Legge n. 145 del 2018, invece, introduce l'obbligo di ulteriori informazioni in sede di compilazione della domanda di richiesta di contributo da parte dell'ente locale, in particolare il quadro economico dell'opera ed il cronoprogramma dei lavori. Al fine di rafforzare i controlli sull'utilizzo delle risorse, è stato sostituito, poi, il comma 148 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 2018, prevedendo la possibilità di stipulare appositi accordi con altre Amministrazioni competenti, ovvero con la Guardia di finanza, per la verifica delle spese sostenute. Da ultimo, con l'introduzione del comma 148-ter, tenuto conto della situazione emergenziale in atto, è stata prevista la proroga di tre mesi dei termini di avvio dei lavori riferiti ai contributi agli investimenti assegnati negli anni 2019 e 2020, ai sensi del comma 853, dell'art. 1, della Legge n. 205 del 2017.

Art. 47 – Incremento risorse per piccole opere

L'art. 47, attraverso l'introduzione del comma 29-bis all'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), rafforza, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi a favore dei comuni relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, prevedendo di raddoppiare, per il solo anno 2021, i contributi assegnati ai singoli comuni. Le maggiori risorse, pari a 500 milioni di euro, sono assegnate con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 2020 e vanno a incrementare il fondo per le piccole opere previsto dalla manovra 2020. Inoltre, al fine di disciplinare le modalità di erogazione dei contributi nel caso in cui gli enti avessero coperto con più annualità del contributo un'unica opera, sono introdotte modifiche al comma 33, dell'art. 1, della medesima Legge n. 160 del 2019.

Art. 48 – Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane

Il comma 1, al fine di rafforzare, nel periodo 2020-2024 le misure già previste per interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale, prevede di anticipare le risorse disponibili per il periodo 2030-2034, pari a 1.125 milioni di euro, agli anni dal 2021 al 2024 prevedendo, contestualmente, una pianificazione delle risorse coerente con gli stati avanzamento lavori. Il comma 2 prevede, poi, che le maggiori risorse rese disponibili nel periodo 2021-2024 vengano assegnate agli enti, con decreto del Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il MEF e con il Ministro dell'istruzione.

Art. 49 – Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane

Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli con problemi strutturali di sicurezza, L'art. 49 ha istituito un nuovo fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'assegnazione delle risorse avverrà con un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con quello dell'economia, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il riparto avverrà sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita.

Art. 51 – Piccole opere e interventi contro l'inquinamento

L'art. 51 prevede l'avvio dal 2021 di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi contro l'inquinamento, grazie all'assegnazione di contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. I comuni beneficiari dovranno iniziare i lavori entro il 15 maggio di ciascun anno, pena la revoca del contributo. Il provvedimento modifica altresì quanto previsto dal Decreto Crescita in materia di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, andando così a stabilizzare i contributi del programma pluriennale gestito dal Ministero dell'Interno e istituendo un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035.

Art. 52 – Semplificazione adempimenti tesoriere degli enti locali

L'art. 52, comma 1, abrogando i commi 4 e 6 dell'art. 163 ed il comma 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, semplifica e rende meno onerosi gli adempimenti del tesoriere degli enti locali, con l'obiettivo di attirare maggiormente le banche nelle gare per il servizio di tesoreria. Nel dettaglio, sono abrogate le seguenti disposizioni del Tuel:

- obbligo di trasmissione al tesoriere, all'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, dell'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e degli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l'importo del FPV (comma 4 dell'art. 163);
- obbligo di individuazione, nel mandato, dei pagamenti riguardanti le spese escluse dal limite dei dodicesimi, durante l'esercizio provvisorio (comma 6 dell'art. 163);
- obbligo di trasmissione al tesoriere dei seguenti provvedimenti (comma 9-bis dell'art. 175):
 - prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, allegato al provvedimento di approvazione della variazione di bilancio;
 - variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
 - variazioni del FPV effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

L'art. 52, comma 2, dispone infine che il comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, è così sostituito «4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.». Per cui, alle variazioni di bilancio sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del medesimo decreto, da trasmettere al tesoriere, solo nei casi in cui quest'ultimo è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti. Il caso in questione è quello previsto dal comma 3-bis dell'art. 209 del TUEL, che prevede che il tesoriere tenga contabilmente distinti gli incassi (e i relativi utilizzi) aventi vincoli di destinazione derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, anche

ai fini dell'utilizzo, in termini di cassa, per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla CDP, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 del Tuel. Quelle introdotte dal decreto agosto sono delle semplificazioni che seguono quelle previste dall'art. 57, comma 2-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che ricordiamo abrogava i commi 1 e 3 dell'art. 216 del Tuel, relativo ai controlli del tesoriere in sede di pagamento ed abrogava altresì la lettera a) del comma 2 dell'art. 226 del Tuel, relativo agli allegati di svolgimento delle operazioni inerenti le entrate e le spese del conto del tesoriere. Dopo quest'ultimo intervento normativo viene rimossa ogni forma di controllo contabile da parte del tesoriere (come auspicato dalla Commissione Arconet nelle sedute del 15 gennaio e 24 giugno 2020), il cui ruolo viene di fatto equiparato agli altri agenti contabili.

Art. 53, c. da 1 a 5 – Sostegno agli enti in deficit strutturale

L'art. 53 ha istituito, presso il Ministero dell'Interno, un Fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale, con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario. La misura favorisce il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 19 maggio 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti.

Art. 53, c. 6 – Debiti fuori bilancio

L'art. 53, c. 6, integrando il comma 3 dell'art. 194 del TUEL, stabilisce, in materia di debiti fuori bilancio, che il piano di rateizzazione convenuto con i creditori può superare il precedente limite temporale dei 3 anni finanziari (compreso quello in corso), e in tal caso la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi potrà essere garantita con imputazione in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. In tale circostanza occorre però che, le coperture siano puntualmente individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori nella delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Art. 54 – Verifica equilibri di bilancio 2020/2022

L'art. 54 proroga al 30 novembre 2020, il termine per l'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali. Il termine, ordinariamente fissato al 31 luglio, era già stato oggetto di rinvio al 30 settembre ad opera del comma 2 dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Art. 55 – Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità

L'art. 55 estende i termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 115 e 116 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, agli enti locali per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, li-

quidi ed esigibili della PA per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, prevedendo che possano essere richieste nel periodo compreso tra il 20 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, a condizione che non abbiano già ottenuto la concessione della predetta anticipazione entro il 24 luglio. Le anticipazioni saranno concesse entro il 23 ottobre 2020 e potranno essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali. A tal fine il MEF stipulerà con la CDP, entro il 14 settembre 2020, un'integrazione della convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'art. 115, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Art. 78 – Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 78 estende alla seconda rata l'esenzione Imu accordata dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (D.L. Rilancio) in favore:

- a) degli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) degli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori;
- c) degli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

A questi esoneri si aggiunge l'azzeramento della seconda rata avente ad oggetto gli immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e le unità destinate a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Si dispone inoltre la totale esenzione da imposta per le annualità 2021 e 2022 con riferimento alle suddette fattispecie dei teatri e dei cinema, subordinandola all'autorizzazione della Commissione Ue. L'esenzione da Tosap/Cosap delle occupazioni di suoli pubblici effettuate da pubblici esercizi (bar e ristoranti), inizialmente disposta fino al 31 ottobre dal decreto Rilancio, viene ampliata fino a tutto il 2020. L'ultimo intervento ha riguardato l'ex maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille. In virtù della legislazione vigente sino all'anno scorso, i comuni avevano la possibilità di incrementare l'aliquota massima derivante dalla somma di Imu e Tasi fino all'1,14%, relativamente alla totalità delle unità immobiliari. A tale scopo, occorreva adottare una espressa delibera consiliare di anno in anno. Con l'abolizione della Tasi, il comma 755 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), in materia di nuova Imu, ha consentito di conservare l'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille, con riferimento alle sole amministrazioni che l'avessero già adottata. Tuttavia, per un difetto di coordinamento normativo, l'ambito di applicazione di tale prelievo non comprendeva tra gli altri i fabbricati di categoria D. Con la modifica di agosto si pone rimedio alla «svista» legislativa stabilendo che l'aliquota massima Imu dell'1,14% possa trovare attuazione con riguardo alla generalità degli immobili.

Art. 99 – Riscossione coattiva

L'art. 99 modifica l'art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, prevedendo che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 otto-

bre 2020 (e non più al 31 agosto 2020), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Art. 108 – Maggiorazione ex TASI

L'art. 108 rettifica la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, modificando il comma 755 dell'art. 1, che prevedeva la possibilità di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'IMU dell'1,06%, sino all'1,14% (al fine di comprendere la maggiorazione ex TASI nella misura massima dello 0,08%) limitatamente ai seguenti immobili diversi da:

- abitazione principale;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- terreni agricoli;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Con la rettifica operata dall'art. 108 cade la limitazione introdotta dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, pertanto, la maggiorazione IMU (che ricordiamo comprende anche la TASI, vigente fino allo scorso anno) sarà applicabile a tutti gli immobili non esentati, come consentito fino al 2019. Si tratta probabilmente di un errore nella stesura del testo della Legge di Bilancio 2020. Ora, con la modifica apportata, i Comuni non subiranno pertanto alcuna riduzione di gettito.

Art. 109 – Proroga esonero TOSAP e COSAP

L'art. 109 nel modificare l'art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 (ristorazione e somministrazione alimenti e bevande effettuata anche congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, l'esonero dal 1° maggio fino al 31 dicembre (e non più fino al 31 ottobre 2020) dal pagamento della TOSAP e dal COSAP. Il fondo statale per il ristoro delle conseguenti minori entrate, già istituito con il Decreto Rilancio, con uno stanziamento di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020 (distribuito con D.M. del 22 luglio 2020), viene incrementato di 42,5 milioni di euro. Tale incremento verrà distribuito con D.M., da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il 13 ottobre 2020.

LE ULTIME DELIBERAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

L'ente pubblico non deve accollarsi l'onere dei debiti di una società in liquidazione

L'ente pubblico non deve accollarsi l'onere dei debiti di una società in liquidazione, che non può assicurare alcuna prospettiva di efficiente prosecuzione dell'attività.

Il tendenziale divieto di soccorso finanziario previsto dall'art. 14 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) diviene ancor più rigoroso nei confronti di società poste in stato di liquidazione che, come tali, non possono intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale ma devono risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito

della procedura. In questi termini si è espressa la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n. 108 del 29 luglio 2020, depositata lo scorso 20 agosto. L'ente pubblico, secondo i giudici lombardi, non può dare seguito a un programma di ripiano presentato dal liquidatore nel corso della procedura oppure in esito al bilancio finale di liquidazione, qualora siano previsti trasferimenti a favore della società partecipata diretti semplicemente a colmare l'incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie. Secondo le norme di diritto comune, applicabili anche alle società partecipate, infatti, nelle società di capitali per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (artt. 2325, comma 1 e 2462, comma 1, Codice civile), per cui, in assenza di particolari deroghe normative, anche il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto nei limiti della quota capitale detenuta. L'Ente che intendesse intervenire in ausilio della società, dovrebbe motivare in maniera dettagliata in merito all'interesse pubblico idoneo a giustificare l'implicita rinuncia al vantaggio della responsabilità limitata. Va escluso che tale interesse pubblico possa essere identificato con l'esigenza di evitare la dichiarazione dello stato di insolvenza della società o con la tutela dei creditori sociali che avrebbero fatto affidamento sulla natura pubblica della società.

<https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCSIC/108/2020/PAR>

Il Comune può ripianare il disavanzo da liquidazione di un'azienda speciale motivandone le ragioni

Il disavanzo da liquidazione di un'azienda speciale, consistente nel debito che residua al termine del procedimento finale della ricognizione delle risorse e dei pagamenti per far fronte alla situazione debitoria dell'azienda alla fine della propria attività aziendale, non è riconducibile al disavanzo di gestione delle aziende speciali indicato dall'art. 194, comma 1, lett. b del Tuel; tuttavia, pur non avendo gli enti partecipanti un obbligo di ripiano di tale disavanzo, secondo l'orientamento giurisprudenziale espresso da varie sezioni della Corte dei conti, non si può escludere che i Comuni che abbiano costituito un'azienda possano deliberare, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, il ripiano del debito da liquidazione (ad esempio, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 980/2012/PAR e deliberazione n. 434/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 33/2011/PAR; Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 28/2011). L'esercizio di tale discrezionalità deve, in ogni caso, essere supportato da un'adeguata e rigorosa motivazione sulle ragioni di utilità e di vantaggio che depongono a favore di tale scelta (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 96/2020/PAR del 31 luglio, che richiama la deliberazione n. 28/2011/PAR della Sezione regionale di controllo per la Basilicata). Così si è espressa la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n. 96 del 28 luglio 2020, depositata il 31 luglio.

<https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/96/2020/PAR>

Rinegoziazione e/o ristrutturazione del pregresso indebitamento

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, attraverso la deliberazione n. 96 del 10 luglio 2020, ha fornito il proprio parere in merito ai limiti costituzionali e legali alla rinegoziazione/ristrutturazione di debiti finanziari originariamente contratti per spese non qualificabili come investimento, e tuttavia stipulati sulla base di apposite leggi, regionali e statali, che tali operazioni hanno legittimato disciplinandole con apposite norme. In particolare, i giudici campani si sono soffermati su obblighi e facoltà legali di rinegoziazione introdotti da varie leggi:

- l'art. 1, commi 71-77, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005);
- l'art. 41 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002);
- l'art. 45 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66.

Le suddette norme passate consentono di attivare una procedura di rinegoziazione e/o ristrutturazione del pregresso indebitamento, in ragione di condizioni di mercato più favorevoli rispetto al momento della stipula e, anzi, pongono, in capo all'ente, un vero e proprio obbligo di attivazione per la rinegoziazione, in presenza di una concreta possibilità di riduzione della passività finanziaria complessiva, al lordo degli oneri comunque denominati. Partendo dall'assunto che la «rinegoziazione» si inquadra nel più generale fenomeno della «revisione» dei contratti, la Sezione ha statuito che:

- la rinegoziazione/revisione, in presenza di norme di legge che in tal senso facoltizzano le pubbliche amministrazioni debitorie, è un obbligo per gli istituti finanziatori, tanto più se si tratta di pubbliche amministrazioni, in quanto a ciò esse sono tenute in virtù del generale principio di leale cooperazione;
- le operazioni di revisione/rinegoziazione non sempre costituiscono indebitamento, ma lo sono solo in caso di espansione del valore finanziario complessivo della restituzione;
- in ogni caso, non può costituire ostacolo alla rinegoziazione/revisione l'eventuale originario contrasto dell'operazione di indebitamento con l'art. 119 comma 6 Cost., quando essa è stata conclusa sotto l'impulso e l'egida di una legge ordinaria che espressamente la consentiva per una finalità diversa. In tale caso e sotto tale profilo, ferma restando la necessità di verificare la validità del negozio in relazione agli altri limiti, la doglianza di illegittimità non può essere diretta al negozio, ma alla legge che si interpone tra negozio e Costituzione, rendendo valido e legittimo l'indebitamento (e la correlata operazione tramite cui è stato) contratto sotto il profilo della finalità.

<https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCCAM/96/2020/PAR>

Reclutamento di personale e utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni

In tema di reclutamento del personale e, in particolare, sulla sussistenza dell'obbligo o della facoltà di un'Amministrazione di procedere all'assunzione di nuovi dipendenti attraverso lo scorrimento di graduatorie ancora vigenti e sui limiti legislativi che contornano tale scelta – rientra nell'esclusiva competenza dell'ente locale la scelta dell'individuazione della modalità di reclutamento alla quale fare ricorso (indizione di nuovo concorso o scorrimento di graduatoria vigente), che dovrà orientarsi nell'ambito della cornice normativa disegnata dal legislatore e dei circoscritti spazi discrezionali riservati all'esclusivo apprezzamento dell'ente. In tema di reclutamento del personale pubblico sono enucleabili due successive fasi:

- la prima fase è relativa all'opportunità della copertura del posto vacante (se sia effettivamente necessaria o meno) ed ha contenuto ampiamente discrezionale, essendo riconducibile a una scelta organizzativa di esclusiva pertinenza dell'ente (da ponderare anche alla luce di eventuali vincoli assunzionali finalizzati al contenimento della spesa pubblica, considerato che il costo per personale costituisce un importante segmento di spesa di parte corrente capace di incidere pesantemente sull'equilibrio di bilancio dell'ente);
- la seconda attiene alla modalità dell'assunzione (che, in linea di massima approssimazione, si snoda attraverso l'alternativo ricorso all'istituto della mobilità, all'utilizzo di graduatorie ancora vigenti o all'indizione di un concorso pubblico), laddove i margini di discrezionalità si assottigliano nei termini che di seguito si preciseranno.

Nell'ipotesi in cui il soggetto pubblico opti per lo scorrimento della graduatoria, lo stesso è tenuto non solo al rispetto del principio di equivalenza ma, ancor prima, è tenuto a riscontrare l'efficacia della gra-

duatoria, muovendosi entro i binari tracciati dal legislatore che, ad oggi, sono quelli indicati dall'art. 1, comma 147 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Pertanto, la prima verifica che il precetto impone riguarda l'esistenza di eventuali leggi regionali che stabiliscano termini di vigenza inferiori rispetto a quelli definiti dalla normativa nazionale. Esclusa l'esistenza di una disciplina derogatoria di portata regionale, della cui verifica è responsabile l'amministrazione interessata, dalla normativa nazionale risulta che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono prive di validità le graduatorie più risalenti nel tempo, ossia approvate fino all'anno 2010;
- le graduatorie approvate nell'anno 2011 conserva(va)no validità fino al 30 marzo 2020 (a condizione che agli idonei fosse assicurata la frequentazione di corsi di formazione e aggiornamento e che fosse verificata, attraverso un colloquio, la perdurante idoneità dei candidati ad accedere a un posto pubblico);
- le graduatorie approvate dall'anno 2012 all'anno 2017 conservano la loro efficacia fino al 30 settembre 2020.
- le graduatorie approvate dal 2018 al 2019 sono utilizzabili entro i tre anni successivi all'approvazione.
- le graduatorie approvate dall'anno 2020 saranno valide per un periodo di due anni dalla loro approvazione.

Sono queste le indicazioni fornite dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con la deliberazione n. 85 del 4 agosto 2020. I giudici sardi hanno anche concluso nella direzione di ammettere l'utilizzo della graduatoria di altre amministrazioni: «Purtuttavia, a presidio dei valori di buon andamento e d'imparzialità della pubblica amministrazione – di diretta derivazione costituzionale – l'ente sarà tenuto a predeterminare e a cristallizzare, preferibilmente nel proprio Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le condizioni di utilizzo delle graduatorie, le relative modalità procedurali e i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici con i quali siglare l'accordo».

<https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCSAR/85/2020/PAR>

Utilizzo di avanzi nel bilancio di previsione

Le disposizioni di cui all'art. 1-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, all'art. 1, comma 756 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 18 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 consentono alle Province e alle Città Metropolitane di utilizzare l'avanzo destinato nel bilancio di previsione anche prima della formale approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente per gli esercizi 2015, 2016, 2017; per gli esercizi 2016 e 2017 è consentito anche l'utilizzo dell'avanzo libero, in quanto l'applicazione di tali norme ha carattere eccezionale e non fa venir meno l'esigenza di ricostruire i vincoli di destinazione e né la vigenza dei principi in materia di entrate in conto capitale e sulla loro destinazione. Le disposizioni derogatorie sopra citate sono finalizzate a facilitare la predisposizione dei bilanci di previsione degli anni 2015, 2016 e 2017 nel rispetto degli equilibri finanziari dei predetti enti; la possibilità legislativa concessa di anticipare l'utilizzo dell'avanzo destinato, nonché per gli anni 2016 e 2017 di quello libero, ha permesso alle Province e alle Città metropolitane di non dover cercare risorse difficilmente reperibili. Pertanto, gli artt. 1-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, art. 1, comma 756 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e l'art. 18 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, essendo norme derogatorie eccezionali devono essere applicate per come sono state scritte e con la giusta cautela dovuta proprio al loro carattere eccezionale. Sono queste le importanti indicazioni dei magistrati contabili della Sezione autonomie, contenute nella deliberazione n. 13 del 14 luglio 2020, pubblicata sul sito il 22 luglio, nella quale si precisa anche che è da

escludersi la possibilità di dequalificare le risorse destinate ad investimenti a risorse liberamente utilizzabili per la gestione corrente, e che le deroghe introdotte dalle disposizioni sopra citate si limitano a consentire l'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione prima dell'approvazione del rendiconto, ferma restando l'applicazione delle discipline dell'entrate in conto capitale e sulla loro destinazione.

<https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SEZAUT/13/2020/QMIG>

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio

La Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 12 del 14 luglio 2020 «Questione di massima concernente la possibilità di comprendere nella massa passiva di un Comune in stato dissesto poste debitorie non ritualmente riconosciute», si è pronunciata sulla richiesta posta dalla Sezione regionale Campania (deliberazione n. 57/2020/QMIG), enunciando il seguente principio di diritto: «Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa passiva». Con la pronuncia nomofilattica contenuta nella deliberazione n. 12/2020, la Sezione autonomie della Corte dei conti ha inteso prevenire possibili contrasti interpretativi tra le sezioni regionali di controllo. Di fatto, il principio di diritto enunciato dalla Corte, trova corrispondenza con quanto stabilito dal Dpr 24 agosto 1993, n. 378 «Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati» (art. 5, punto 1, lett. d; art. 6, punto 3, lett. e-bis, punto 9, punto 10, lett. d); in particolare, nel predetto punto 10, lett. d è previsto: «che per i debiti ammessi è stata acquisita la documentazione conforme alle prescrizioni e ai modelli che fanno parte del presente decreto». A questo fine si evidenzia che, né nel decreto, né negli allegati allo stesso, esiste un riferimento alla necessità di riconoscimento del debito fuori bilancio a cura del consiglio comunale. Anche il Ministero dell'interno, sulla questione in esame, si era pronunciato in sintonia con il Dpr 24 agosto 1993, n. 378 attraverso diverse circolari (n. 21 del 20 settembre 1993 e n. F.L. 28/1997), diversi studi a cura della direzione centrale della finanza locale (fra i quali «il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo», aprile 2010); e un approfondimento tematico, a firma dell'allora direttore centrale, dottor Giancarlo Verde («Lo squilibrio finanziario degli enti locali», marzo 2013).

<https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SEZAUT/12/2020/QMIG>